

Sentenza n. 87/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai seguenti magistrati:

Marta	Tonolo	Presidente -relatore
Innocenza	Zaffina	Consigliere
Daniela	Alberghini	Consigliere

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **31821** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di **Vito GIACINO** (GCN VTI 72A26 L781X), nato a Verona il 26/01/1972 e residente a Peschiera del Garda (VR), in via Torino 2/A, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo Pec dell'Avv. Prof. Chiara Cacciavillani che lo rappresenta e difende: chiara.cacciavillani@venezia.pecavvocati.it;

VISTI gli atti del giudizio;

VISTA la memoria difensiva del convenuto depositata il 30 marzo 2023;

VISTO il decreto n. 2/2023 depositato il 3 maggio 2023 con il quale Giacino Vito è stato ammesso alla definizione del giudizio con rito abbreviato;

UDITI nell'udienza camerale del 15 giugno 2023, tenutasi con l'assistenza del

Segretario dott. Marco Greggio il Presidente relatore Marta Tonolo, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi, l'Avv. Marta Cendron su delega dell'Avv. Chiara Cacciavillani per il convenuto e l'Avv. Giovanni Michelin, quale interveniente, per il Comune di Verona i quali hanno concluso come da verbale;

Premesso in

FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura Regionale della Corte dei conti ha chiamato in giudizio l'avv. Giacino Vito, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 536.734,00, in favore del Comune di Verona, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

La Procura rappresentava di aver aperto un fascicolo istruttorio nei confronti del convenuto a seguito di una notizia apparsa su un giornale locale in data 31 ottobre 2013.

Dalla documentazione acquisita emergeva che - all'esito di complessi e articolati procedimenti penali - l'avv. Giacino era stato condannato in sede penale (assieme alla moglie Alessandra Lodi), con sentenze passate in giudicato (Corte d'Appello di Venezia, sentenze n. 1702/2013 e n. 3210/2018), per aver - quale Vicesindaco del Comune di Verona con delega alla Pianificazione urbanistica, all'Edilizia privata e all'Edilizia economico popolare nonché Assessore all'Urbanistica - costretto con abuso dei propri poteri Alessandro Leardini, legale rappresentante della Legnaghese Real Estate

SpA e della Belea Costruzioni Edili SpA, a promettergli, nel 2011, la dazione di € 1.270.000,00 con riferimento ai presunti lavori da eseguire nell'ambito del "Piano degli interventi" del Comune di Verona (Corte d'Appello di Venezia sentenza n. 3210 del 03/10/2018).

Risultava, altresì che il predetto, aveva indotto l'imprenditore a corrispondergli indebitamente, nel corso del 2011, € 100.000,00 in contanti (Corte d'Appello di Venezia sentenza n. 3210 del 03/10/2018) e a versare, negli anni dal 2010 al 2013, € 168.367,00 attraverso bonifici effettuati dalle sue società in favore della moglie Lodi Alessandra a saldo di fatture dalla stessa emesse (Corte d'Appello di Venezia sentenza n. 1702/2016). Il tutto per un totale di somme illecitamente percepite pari ad € 268.367,00.

La descritta ed accertata condotta illecita non risultava, tuttavia, aver influenzato l'attività amministrativa e la regolarità delle istruttorie e delle decisioni assunte da parte degli organi competenti (come da verifiche della Commissione permanente dei Capigruppo del Comune di Verona e accertato con sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1702/2016 cit.), ma determinava l'applicazione, da parte del Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 73/2022), della sanzione della radiazione dall'Albo dell'avv. Vito Giacino (e della moglie).

Tanto premesso, il Requirente, affermata la sussistenza del rapporto di servizio dell'avv. Giacino con il Comune di Verona in ragione del ruolo dal medesimo rivestito di Vicesindaco con delega alla Pianificazione Urbanistica, all'Edilizia Privata e all'Edilizia Economico-Popolare, nonché di Assessore all'Urbanistica, rilevava come gli illeciti ad esso addebitati in sede penale fossero

incontrovertibili per effetto del passaggio in giudicato delle suindicate sentenze della Corte d'Appello di Venezia.

Sosteneva, quindi, ampiamente provata - in base al complessivo compendio istruttorio - la responsabilità del convenuto a titolo di dolo (il quale, tra l'altro aveva anche ammesso le proprie responsabilità in relazione al tipo di reato imputatogli) per la coscienza e la volontà non solo dell'illecito contegno generatore di responsabilità penale, ma anche del pregiudizio che lo stesso avrebbe recato alla funzione svolta e all'immagine del Comune di cui era amministratore, con accettazione di tale prevedibile nocimento e delle conseguenze dannose del proprio agire.

Contestava, quindi, all'ex vice sindaco *“di aver causalmente cagionato, con la sua condotta illecita integrante il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), un grave pregiudizio al prestigio e al decoro del Comune di Verona”*.

La Procura affermava, inoltre, la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dal combinato disposto degli artt. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 (convertito nella l. n. 102/2009), 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016), e dell'art. 4, ultimo comma, delle norme transitorie e abrogazioni del codice medesimo.

Trattandosi, nel caso di specie, di reato proprio di pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, considerava pacifica, sia nel regime previgente che in quello successivo alla novella recata dal D.lgs. n. 174/2016, la proponibilità dell'azione per danno all'immagine e sottolineava l'ampio e duraturo *clamor fori* che i fatti avevano avuto a mezzo stampa .

Con riferimento alla quantificazione del danno, la Procura riteneva che la

stessa andasse operata in via equitativa *ex art. 1226 c.c.*, sulla base dei parametri - soggettivo, oggettivo e sociale - individuati dalla Corte dei conti, SSRR n. 1/2011/QM e 10/2003/QM, ad integrazione del criterio presuntivo (del doppio tangenzio) - applicabile *ratione temporis* al caso di specie - previsto dall'art. 1, comma 1-*sexies*, della l. n. 20/1994, introdotto dall'art. 1, comma 62, della l. n. 190/2012, secondo cui l'entità del danno all'immagine derivante da reati contro la pubblica amministrazione accertati con sentenza passata in giudicato, salva prova contraria, "*si presume pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*".

Determinava il danno, quindi, in euro 536.734,00, non ritenendolo prescritto, neppure parzialmente (quanto alla somma di euro 168.367,00), in ragione del perfezionarsi della notifica dell'invito a dedurre ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 9/8/2022 e, *ad abundantiam*, in applicazione dell'art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27/2020 sulla sospensione, a decorrere dall'8 marzo 2020, dei termini prescrizionali in corso.

2. In data 21 marzo 2023, il Comune di Verona ha depositato intervento adesivo chiedendo l'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'atto di citazione.

3. Costitutosi in giudizio in data 26 gennaio 2023, l'avv. Vito Giacino ha depositato memoria difensiva del 30 marzo 2023 con cui ha, in via preliminare, chiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., mediante il pagamento dell'importo di € 268.367,00, pari a circa il 50% della pretesa risarcitoria.

Nell'ipotesi in cui il Collegio non ritenesse ammissibile la predetta istanza, la difesa ha contestato in punto di fatto e diritto la ricostruzione del Requirente,

eccependo - con estesa motivazione e sotto diversi profili - l'intervenuta parziale prescrizione dell'azione risarcitoria relativa al capo della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1702/2016 passata in giudicato il 6 giugno 2017 in relazione all'importo di euro 168.367,00.

Nel merito, il legale del convenuto ha, inoltre, ritenuto inapplicabile al caso di specie il criterio presuntivo di quantificazione del danno all'immagine fissato dall'art. 1, comma 1- sexies, della legge n. 20/94, introdotto dall'art. 1, comma 62, legge n. 192/2012 in quanto successivo ai fatti storici delittuosi in contestazione (ancorché il giudicato penale sia intervenuto in data successiva a tale legge). Evidenziava, in ogni caso, come la condotta dell'avv. Giacino non avesse determinato alcuna ricaduta socio-economica ai danni dell'ente né avesse compromesso l'efficienza dell'apparato amministrativo e le scelte dell'amministrazione nell'ambito della pianificazione territoriale. Tali elementi, tra cui l'assenza di sistematicità della condotta corruttiva, escludevano la verifica di un danno all'immagine del Comune di Verona o comunque dovevano indurre il Giudicante a quantificarlo in misura inferiore a quanto proposto dalla Procura regionale.

Quanto al *clamor fori*, la difesa sottolineava che la vicenda era stata enfatizzata dalla stampa e collegata ad altre vicende alle quali il convenuto era del tutto estraneo. Quest'ultimo aveva, in ogni caso: a) reso le proprie, immediate, dimissioni dalla carica istituzionale; b) provveduto alla immediata e spontanea refusione delle spese di lite a favore delle parti civili in tutti i gradi del giudizio penale; c) risarcito - in immediata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona n. 1477/2014 - l'imprenditore indotto a versare tangenti.

Il legale di parte evidenziava come l'eco mediatica fosse il frutto di una narrazione inesatta ed esasperata di taluni aspetti della vicenda e, per tutte le argomentazioni espresse, chiedeva alla Corte di definire il presente giudizio con rito abbreviato e, in via subordinata, di rigettare la domanda di condanna proposta dalla Procura regionale per difetto di un danno all'immagine del Comune di Verona o, in via ulteriormente subordinata, di quantificarne l'importo equitativamente in una somma inferiore a quella indicata dal requirente.

4. All'esito dell'udienza camerale del 20 aprile 2023, il Collegio, con proprio decreto n. 2/2023, ha ritenuto - visto il parere favorevole della Procura ed, anche, di quello espresso dal Comune interveniente - di accogliere, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., la richiesta di rito abbreviato, presentata dal convenuto per le motivazioni contenute nel provvedimento. Ha, quindi, determinato la somma complessivamente dovuta dal Giacino, per la definizione del giudizio, in € 268.367,00 (duecentosessantottomilatrecentosessantasette,00#), pari al 50% del danno contestatogli in citazione. Ha, inoltre, stabilito il termine di trenta giorni, dal deposito del provvedimento, il termine per il versamento della predetta somma di € 268.367,00 (duecentosessantottomilatrecentosessantasette,00#) in favore del Comune di Verona, con onere di tempestivo deposito della documentazione in originale o in copia conforme all'originale, attestante l'avvenuto pagamento e l'avvenuta riscossione da parte delle Amministrazioni danneggiate, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, prima dell'udienza camerale fissata per il 15 giugno 2023.

5. All'odierna udienza camerale, le parti - considerato l'avvenuto e comprovato pagamento - hanno concordemente concluso per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

DIRITTO

6. Il procedimento per rito abbreviato introdotto dal sig. Giacino Vito - finalizzato alla definizione agevolata del giudizio di responsabilità n. 31821 (instaurato nei suoi confronti dalla Procura Regionale) - può essere favorevolmente definito con conseguente dichiarazione di estinzione della causa.

Invero, la difesa del convenuto ha depositato prova documentale del pagamento effettuato dal suo assistito a favore del Comune di Verona, in conformità alle disposizioni impartite con il decreto n. 2/2023 di questa Sezione, citato in premessa.

Più in dettaglio, in data 30/5/2023, è stata trasmessa alla Sezione copia del bonifico bancario BancoPosta effettuato dal sig. Giacino in data 15 maggio 2023 mentre in data 31/5/2023 è pervenuta l'attestazione dell'incasso in tesoreria, rilasciata dal Comune di Verona in data 17 maggio 2023 con causale "*pagamento di Vito Giacino in esecuzione del decreto della Corte dei conti n. 2 /2023*" per euro 267.367,00.

A fronte di ciò, il Collegio, verificato il suddetto integrale pagamento della somma ritenuta congrua dalla Sezione, ritiene di poter addivenire alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c..

Al riguardo, per completezza di esposizione e ai fini di una corretta qualificazione giuridica di tale modalità di definizione del giudizio, il Collegio

conferma - pur a conoscenza di altro indirizzo giurisprudenziale (secondo cui la positiva conclusione dei giudizi abbreviati deve condurre ad una definizione dei medesimi mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere - *ex multis*, Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 19/2018) - l'orientamento assunto dalla Sezione e ritiene di ricondurre la presente fattispecie a quelle di estinzione disciplinate dal vigente sistema processuale (Cdc, Sez. Giurisd. Veneto, sent. 7 giugno 2017, n. 56; sent. 15 settembre 2017, n. 110; sent. 7 giugno 2018, n. 81). Ciò, peraltro, in linea con la formula adottata dalle Sezioni d'appello per altre similari fattispecie di definizione agevolata del giudizio previste dall'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (*ex multis*, CdC, Sez. I Giurisd. App., sent. 12 marzo 2012, n. 120; sent. 17 maggio 2017, n. 175) cui il legislatore fa conseguire, come per quella in esame, la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza stessa.

Tanto considerato, quindi, essendosi realizzate tutte le condizioni richieste dalla normativa per la definizione della causa con rito abbreviato, già oggetto di valutazione da parte della Sezione con decreto n. 2/2023, ed essendo stato, altresì, accertato l'avvenuto e tempestivo versamento della somma ivi determinata, il Collegio ritiene di dichiarare l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c..

7. Rileva, inoltre, che la disposizione testè citata impone al Giudicante di provvedere sulle spese (art. 130, co. 8, c.g.c.), non essendo consentito, a differenza dei casi di estinzione del giudizio di cui all'art. 111, c.g.c., che "*le spese del giudizio estinto restino a carico delle parti che lo hanno sostenuto*" ovvero

che “la declaratoria di estinzione del processo non dia luogo a pronuncia sulle spese”,
come previsto nel caso di rinuncia agli atti del processo (art. 110, c.g.c.).

Al riguardo, si evidenzia, tuttavia che all’odierna udienza camerale sia la difesa
del sig. Giacino che la Procura hanno concordemente concluso chiedendo la
compensazione delle spese di giudizio in ragione dell’entità dell’importo
pagato dal Giacino.

Tanto considerato, il Collegio, visti anche gli atti di causa, intende aderire a tale
concorde richiesta in ragione della congruità della somma, della gravità della
condotta del convenuto e dell’entità del danno, elementi, già valutati in sede di
emissione del decreto n. 2/2023 (cui si rinvia integralmente *per relationem*),
nonchè del comportamento, anche processuale, tenuto dalla parte istante in
seguito alla determinazione delle somme da versare.

Di conseguenza, ritiene di disporre l’integrale compensazione delle spese di
giudizio tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 130 del c.g.c.:

1- DICHIARA estinto il giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n.
31821 del registro di segreteria promosso nei confronti del sig. **Giacino Vito**;

2- COMPENSA tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente sentenza ai sensi
dell’art. 103, comma 3, del codice di giustizia contabile.

Così deciso, in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023.

Il Presidente estensore

Marta Tonolo

Depositato in Segreteria il 20/06/2023

Funzionario Preposto

Dott. Stefano Mizgur